



COMUNE DI ANGRI

PROVINCIA DI SALERNO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25

DEL 21.05.2026

OGGETTO: Definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199. Approvazione Regolamento.

L'anno Duemilaventisei

Addì 21

Del mese di Maggio alle ore 10:00 nella sala Casa del Cittadino

a seguito di invito diramato dal Presidente in data 15.05.2026 n. 015942/2026

si è riunito il Consiglio Comunale In mod. Mista in seduta Pubblica
di prima convocazione

Presiede la seduta il Sig. Massimiliano Sorrentino

in qualità di Presidente del Consiglio Comunale:

È presente il Sindaco, Cosimo Ferraioli

Al momento dell'appello nominale,

dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 23 e, sebbene invitati, assenti n. 1 come segue:

N.	COGNOME E NOME	PRESENZA	N.	COGNOME E NOME	PRESENZA
1	<i>Aversa Giuseppe</i>	SI	13	<i>Longobardi Luigi</i>	SI
2	<i>Barba Caterina</i>	SI	14	<i>Mainardi Alfonso</i>	SI
3	<i>Conte Giuseppe (da remoto)</i>	SI	15	<i>Manzo Carla</i>	SI
4	<i>D'Antonio Roberta</i>	NO	16	<i>Mauri Pasquale</i>	SI
5	<i>D'Antuono Speranza Diana</i>	SI	17	<i>Milo Alberto</i>	SI
6	<i>D'Auria Domenico</i>	SI	18	<i>Montella Christian</i>	SI
7	<i>De Simone Marco</i>	SI	19	<i>Orlando Salvatore (da remoto)</i>	SI
8	<i>Del Sorbo Giuseppe (1971)</i>	SI	20	<i>Palumbo Catello</i>	SI
9	<i>Del Sorbo Giuseppe (1990)</i>	SI	21	<i>Parlato Anna</i>	SI
10	<i>Fattoruso Carmela</i>	SI	22	<i>Pepe Maddalena</i>	SI
11	<i>Ferrara Vincenzo</i>	SI	23	<i>Russo Annamaria</i>	SI
12	<i>Grimaldi Vincenzo</i>	SI	24	<i>Sorrentino Massimiliano</i>	SI

Giustificano l'assenza i Consiglieri Vedi verbale

Risultano altresì presenti, in qualità di Assessori non facenti parte del Consiglio Comunale, i Sigg.:

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000) il Segretario Generale Maria Luisa Mandara

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Sigg. _____

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Introduce l'argomento iscritto al punto 2 (ex 6) all'o.d.g., avente ad oggetto: **"Definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199. Approvazione Regolamento"**.

Tutti gli interventi, comprese le dichiarazioni di voto, sono riportati con la tecnica della stenotipia computerizzata, e integralmente allegati per formare parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Il Cons. Palumbo illustra la proposta di deliberazione, in particolare egli evidenzia i caratteri dell'urgenza ed improrogabilità della stessa, affermando che l'approvazione di tale atto consentirà di aumentare la cassa del Comune e contestualmente ridurrà il Fondo Crediti di dubbia esigibilità dell'Ente; prosegue sottolineando che la natura non differibile di tale proposta è rappresentata altresì dalla circostanza che gli uffici devono avere il tempo per predisporre gli avvisi per i cittadini

Il Cons. Mauri propone di estendere a tutti i tributi locali il regolamento della definizione agevolata dei tributi e di estendere anche le annualità di riferimento degli stessi tributi e pertanto chiede di sottoporre all'approvazione del Consiglio una diversa proposta di deliberazione scaricata dal sito ANCI.

Il Presidente e successivamente il Segretario Generale evidenziano che tale proposta è carente dei relativi pareri di regolarità tecnica e contabile e che pertanto non può essere oggetto di votazione consiliare.

Interviene il Cons. Del Sorbo '90 che annuncia che non parteciperà al prosieguo dei lavori del Consiglio comunale e quindi successivamente alle ore 10:30:

- ESCONO: FERRARA, FATTORUSO, DEL SORBO '90, D'AURIA, D'ANTUONO SPERANZA DIANA, **PRESENTI N. 20**
- si scollegano: CONTE E D'ANTONIO **PRESENTI N. 18**

A questo punto il Cons. Mauri deposita la proposta di delibera di cui sopra ad oggetto: *"Adesione alla rottamazione quinquies"* e chiede che la stessa, se non può essere sottoposta a votazione perché non corredata dei pareri di regolarità amministrativa tecnica e contabile, venga allegata alla presente delibera al fine della successiva istruttoria da parte degli uffici competenti.

Successivamente alla discussione, riportata nell'allegato verbale di stenotipia, Il Presidente pone in votazione a scrutinio palese, per alzata di mano, la proposta di deliberazione, con il seguente esito:

Presenti e votanti	18	
Favorevoli	18	
Contrari	0	
Astenuti	0	

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta deliberativa avente ad oggetto: **"Definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199. Approvazione Regolamento."**

RITENUTO di dover approvare la citata proposta, nelle risultanze formulate dal proponente;

ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art.49 del D. Lgs. 267 del 2000;

ASSUNTI i pareri resi dal Collegio dei Revisori dei Conti, verbale del 10.04.2026, acquisito al prot.n. 0011647/2026 del 10.04.2026 e verbale dell' 08.05.2026, acquisito al prot.n. 015127/2026 del 08.05.2026;

ASSUNTI i pareri della Commissione Sviluppo del 07 e 20 maggio 2026;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 2000;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO l'esito della superiore votazione;

DELIBERA

1. Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto "**Definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199. Approvazione Regolamento**", nelle risultanze formulate dal proponente e che qui si intende integralmente trascritta;

ORE 10:45 RIENTRA D'AURIA - **PRESENTI N. 19**

ORE 10:55 ESCONO: MAURI, RUSSO, MONTELLA, DE SIMONE, DEL SORBO 71, MILO, BARBA.
PRESENTI N. 12

ORE 10:56 ESCE D'AURIA - **PRESENTI N. 11**

Il Presidente avendo constatato il venir meno del numero legale dichiara chiusa la seduta alle ore 11:00.



REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

legge 30 dicembre 2025, n. 199

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata	
Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata	
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata	
Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione	
Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore	
Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso	
Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente	
Articolo 9 – Entrata in vigore	

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui alla data di pubblicazione del presente
2. Sono esclusi dalla definizione agevolata:
 - gli atti impositivi o di contestazione che, alla data di pubblicazione del presente Regolamento, sono divenuti definitivi per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'atto definitivo;
 - le controversie tributarie che alla data di pubblicazione del presente regolamento risultano essere definite per effetto di sentenze definitive;
 - i carichi iscritti nei ruoli per la riscossione coattiva in base a titoli definitivi.
3. Le finalità dell'istituto sono:
 - il miglioramento del livello di riscossione;
 - la riduzione dei residui e dei crediti di difficile esigibilità;
 - la deflazione del contenzioso.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Possono essere oggetto di definizione agevolata i debiti contenuti in avvisi di accertamento esecutivi disciplinati dal comma 792 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, non pagati al 31 dicembre 2025, relativi alla TARI 2021 – 2022 e all'IMU 2021 -2022;
2. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.
3. I debiti risultanti da accertamenti esecutivi relativi alle annualità di cui al comma 1, possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.
4. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione agevolata, i soggetti interessati devono presentare all'Ente, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla pubblicazione della delibera di approvazione del presente Regolamento, apposita istanza su modello predisposto dalla U.O.C. Fiscalità Locale, con la quale si richiede la definizione agevolata dei rapporti tributari relativi alle annualità definibili per ciascuna imposta (IMU e TARI).
2. Il modello di istanza è messo a disposizione sul sito Internet Istituzionale.
3. Il Comune, entro 60 giorni, notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
 - a) versamento unico: entro la data che sarà indicata dall'ufficio;

- b) ovvero, versamento nel numero massimo di dieci rate, e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza al giorno 30 di ciascun mese. (per importi fino a € 1001,00 max 3 rate - per importi superiori a € 1.001 max 10 rate) comprensivo degli interessi al tasso legale calcolati a decorrere dal 1° giorno successivo alla scadenza della prima rata mensile.
- c) è esclusa la compensazione con crediti tributari del debitore.
4. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.
 5. Il mancato pagamento anche solo di una rata entro 10 giorni dalla scadenza configura inadempimento pena la decadenza dalle agevolazioni con rigetto dell'istanza di definizione agevolata.
 6. Con la comunicazione di cui al comma, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.
2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a dieci giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente al pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Comune, relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi
2. amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.
2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 9 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.